



# Legge n. 317/1986 [adempimenti](#) e [contributo](#) ad UNI e CEI

Certifico Srl - IT

ID 17342 | 16.08.2022 / In allegato Scheda

La [Legge 21 giugno 1986, n. 317](#), stabilisce in UNI e CEI gli organismi nazionali di normazione italiani, all'Art. 5. i loro adempimenti ed all'Art. 8. i contributo previsti per lo svolgimento dell'attività di normazione tecnica in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi.

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 223 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, ha apportato, in particolare, alcune modifiche alla [Legge 21 giugno 1986 n. 317](#). A seguire gli articoli d'interesse consolidati.

#### Legge 21 giugno 1986, n. 317

...

#### Art. 4. Organismi nazionali di normazione italiani

1. L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che può a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.

2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo.

#### Art. 5. Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani

1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e **facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme** ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

...

#### Art. 8. Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani

**1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonché di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI e del 33 per cento per il CEI.**

Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non può a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero

dello sviluppo economico puo' adottare direttive circa le priorit  e le ulteriori finalita' cui destinare il predetto contributo.

2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per le finalita' previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.

---

#### [Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 223](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societ  dell'informazione. (GU n. 14 del 18.01.2018)

#### [Legge 21 giugno 1986, n. 317](#)

Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societ  dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. (GU n. 151 del 02.07.1986)

#### [Regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#)

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonch  le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316/12 del 14.11.2012)

#### [Decreto-Legge 30 giugno 1982 n. 390](#)

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. (GU n.179 del 01.07.1982)

**Fonti:**

Decreto Legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017

Regolamento (UE) n. 1025/2012

Legge 21 giugno 1986 n. 317

Applicazione delle norme tecniche su legislazione Sociale e di Prodotto: praticamente un obbligo

**Collegati**

Decreto Legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017

Regolamento (UE) n. 1025/2012

Legge 21 giugno 1986 n. 317

Applicazione delle norme tecniche su legislazione Sociale e di Prodotto: praticamente un obbligo

**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
0.0	16.08.2022	---

**Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022

©Copia autorizzata Abbonati

ID 17342 | 16.08.2022

Permalink: <https://www.certifico.com/id/17342>

[Policy](#)

